

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PUBBLICI  
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

**ADEGUAMENTO AI PRINCIPI DI LIBERALIZZAZIONE DELLE  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 07/03/2019

in vigore dal 25/03/2019

## ART. 1

### PRINCIPI GENERALI

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono attività economiche libere ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Costituzione Italiana.
2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è disciplinata dalla legge 25/08/1991 n. 287, modificata ed integrata dal Decreto Legislativo 26/03/2010 n. 59. Con tale decreto, al fine di garantire la libertà di concorrenza ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, è stata disposta la c.d. "liberalizzazione" dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività che deve essere esercitata senza il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub "regionale".
3. Sono abrogati i parametri previsti nelle delibera di Consiglio n. 35 del 22.07.2011.
4. Il presente regolamento è finalizzato ad introdurre un concetto di servizio di somministrazione di alimenti e bevande che, superando l'impostazione della pianificazione numerica, si apre ad obiettivi di promozione della concorrenza e di "utilità sociale", da rendere al consumatore e, in generale, all'intero sistema dell'economia urbana.

## ART. 2

### OBIETTIVI

Con il presente regolamento vengono perseguiti i seguenti obiettivi prioritari:

- 1) la trasparenza e la qualità del mercato, la libera concorrenza e la libertà di impresa;
- 2) l'armonizzazione e l'integrazione del settore con altre attività economiche al fine di consentire lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative;
- 3) la valorizzazione delle attività di somministrazione al fine di promuovere la qualità sociale del territorio, il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali;
- 4) la tutela dei cittadini - consumatori, in termini di salute, con particolare riferimento all'inquinamento acustico e ambientale, alla prevenzione dell'alcolismo, alla tutela dell'integrità psichica delle persone, alla pubblica sicurezza;
- 5) la tutela della sicurezza stradale;
- 6) la salvaguardia del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale.

## ART. 3

### DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per **somministrazione di alimenti e bevande**, la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o di pertinenza del locale, appositamente attrezzata e gestita per la funzionalità dell'esercizio;
- b) per **superficie di somministrazione**, la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi;
- e) per **impianti e attrezzature di somministrazione**, tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande nei locali e nelle superfici in cui si svolge l'attività;
- d) per **superficie aperta al pubblico**: l'area adiacente o comunque di pertinenza al locale cui si riferisce l'autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o, comunque, a disposizione dell'operatore se privata;
- e) per **attività permanente**: quella esercitata per tutta la durata dell'anno solare;
- f) per **attività stagionale**: quella esercitata nell'arco dell'anno solare, in uno o più periodi di durata

## ART. 4

### PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione amministrativa alla somministrazione di alimenti e bevande è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi della Legge Regionale n. 5 del 05/04/2011 e della legge n. 241/1990.

La domanda di autorizzazione all'attività di somministrazione di alimenti e bevande o la SCIA deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune (SUAP) e deve essere <http://www.comune.chiaramonte-gulfi.gov.it> sotto la voce modulistica. La domanda dovrà essere inoltrata

esclusivamente con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata [protocollo@pec.comune.chiaramonte-gulfi.rg.it](mailto:protocollo@pec.comune.chiaramonte-gulfi.rg.it) avendo cura di seguire una delle modalità di seguito descritte:

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione in originale o copia conforme all'originale:

- copia documento attestante il possesso del requisito professionale per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- Atto Costitutivo della società, registrato (*solo per le società*);
- Titolo di disponibilità dell'immobile (*titolo di proprietà, contratto di locazione, concessione demaniale etc*), debitamente registrato;
- Certificato di destinazione d'uso o altro documento rilasciato dal Comune dal quale risulti la destinazione d'uso dei locali;
- N° 1 planimetria dei locali in scala 1/100 firmata da un tecnico abilitato all'esercizio della professione;
- Relazione tecnica firmata da un tecnico abilitato all'esercizio della professione;
- Visura catastale (CI);
- Certificati di conformità degli impianti;
- Autocertificazione ai fini antimafia del richiedente;
- Autocertificazione ai fini antimafia del delegato alla somministrazione, se trattasi di società o di persona diversa dal titolare (*preposto*);
- Codice Fiscale, copia, ovvero autocertificazione;
- Partita IVA, copia, ovvero autocertificazione;
- Copia documento di riconoscimento in corso di validità, fronte/retro;
- Copia contratto smaltimento oli esausti, ove occorre;
- Iscrizione al registro delle imprese se trattasi di Società, con N.O. Antimafia;
- Certificato di prevenzione incendi, ove occorre;
- copia permesso di soggiorno (*per i cittadini extracomunitari*);
- copia della S.C.I.A. sanitaria presentata al S.U.A.P.;
- Atto di nomina del rappresentante di gestione, ove occorre.

4. Qualora la richiesta di autorizzazione per una nuova apertura o trasferimento di sede riguardi un immobile sottoposto a vincolo architettonico, dovrà essere allegato il N.O. della competente Soprintendenza BB.CC.AA..

5. Le istanze di autorizzazione, fatte salve eventuali sospensioni/interruzioni ai sensi di legge, si intendono accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, entro sessanta giorni dalla comprovata presentazione.

## ART. 5

### REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITÀ' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande (art. 71 del D. Lgs.n. 59/2010):

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo Vili, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono stati sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazione sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere h), e), d), e) *taf*) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena sia stata estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee ad incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di una attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art. 71, comma 6, D.Lgs. n. 59/2010):

a) *avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano;*

b) *avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nei quinquenni precedenti, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;*

g) *essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.*

## ART. 6

### REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI

1. I locali sede dell'attività di somministrazione dovranno essere conformi alle prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, sulla destinazione d'uso e di sorvegliabilità.

2. Nel caso di nuova apertura il locale sede dell'attività dovrà essere accessibile da parte dei soggetti diversamente abili ed essere dotato di almeno due servizi igienici per il pubblico, opportunamente segnalati,

distinti per sesso, di cui uno adeguatamente attrezzato per essere utilizzato dai portatori di handicap. Entrambi i servizi igienici dovranno essere dotati di WC e lavabo.

3. Per il personale addetto all'esercizio di somministrazione dovrà essere predisposto, ed opportunamente attrezzato, un servizio igienico distinto e separato da quelli destinati al pubblico.

4. Il mancato funzionamento o l'indisponibilità dei servizi igienici per qualsiasi causa o motivo, comporta la sospensione dell'attività fino a quando la ditta non avrà comunicato il ripristino del funzionamento dei servizi, ripristino che dovrà essere accertato dall'ASP competente.

#### ART. 7

### PUBBLICI ESERCIZI CON ATTIVITÀ' DI INTRATTENIMENTO MUSICALE

1. I pubblici esercizi che intendono effettuare attività di intrattenimento musicale, previo ottenimento dell'autorizzazione ai sensi del TULPS, dovranno rispettare i limiti di emissione sonora come stabiliti dalla Legge quadro n. 447/95.

2. Al fine di tutelare il riposo delle persone, negli esercizi posti all'interno del centro urbano sia in quelli esistenti che in quelli di nuova apertura, l'attività di intrattenimento musicale, potrà essere esercitata solo in locali adeguatamente insonorizzati.

3. L'accertata carenza degli interventi di insonorizzazione comporterà la sospensione, fino a quindici giorni, dell'Autorizzazione amministrativa per la somministrazione.

4. In ogni caso, l'accertamento del superamento dei limiti di emissione sonora comporterà la sospensione dell'attività di somministrazione da dieci a trenta giorni; in caso di recidiva si procederà alla chiusura dell'attività di somministrazione.

#### ART. 8

### ORARI

1. Il Sindaco determina, con proprio provvedimento, l'orario minimo e massimo di attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, ben visibile, da apporsi sulla vetrina o nelle adiacenze della porta d'ingresso.

3. Per gli esercizi con prevalente apertura serale, con attività di trattenimento e svago o dotati di spazi di somministrazione all'aperto, allo scopo di evitare problemi di disturbo alla quiete pubblica, potranno essere adottate limitazioni di orario, con apposita ordinanza del Sindaco che avrà efficacia anche per gli esercizi preesistenti.

4. Gli orari potranno, altresì, essere differenziati qualora l'adozione del provvedimento sindacale venga richiesta dalla necessità di eliminare e/o ridurre, entro i limiti di normale tollerabilità, il fenomeno del disturbo della quiete pubblica, comprovata da accertamenti della Polizia Municipale, delle Forze dell'Ordine e da altre Pubbliche Amministrazioni competenti in materia.

Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), ai sensi del richiamato art. 19 della Legge n. 241/90.

#### ART. 9

### SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), ai sensi dell'art. 19 della Legge n.241/90, ed è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in capo al subentrante.

2. Nel caso in cui il subentrante per causa di morte non sia in possesso della qualifica professionale richiesta per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, stante l'imprevedibilità dell'evento, può continuare l'esercizio dell'attività, ferma restando la necessità di acquisire il requisito professionale entro e non oltre mesi sei dal decesso o, in subordine, entro giorni 30 dall'apertura della successione.

3. Se il soggetto che ha ottenuto in eredità l'attività intende cederla in gestione o in proprietà, non è soggetto

all'obbligo di munirsi della qualifica professionale.

#### ART. 10

##### ATTIVITÀ SOGGETTE A SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.)

1. Sono subordinate alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 241/90, le attività di somministrazione di alimenti e bevande riservate a particolari soggetti, e precisamente:
  - a) al domicilio del consumatore;
  - b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
  - c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
  - d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) della L. 287/91 nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago (sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari);
  - e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;
  - f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
  - g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
  - h) nei mezzi di trasporto pubblico.
2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione medesima.
3. La S.C.I.A. dovrà essere presentata su apposita modulistica scaricabile dal sito ufficiale del Comune <http://www.comune.chiaramonte-gulfi.gov.it> e con le modalità di cui al precedente art. 7.
4. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata da circoli privati a favore degli associati resta disciplinata dal D.P.R. n. 235/2001.

#### ART. 11

##### SORVEGLIABILITÀ DEI LOCALI

L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato alla conformità del locale ai criteri di sorvegliabilità stabiliti dal D.M. 17/12/1992 n. 564 e ss. mm. ii., anche in caso di ampliamento della superficie

#### ART. 12

##### ATTIVITÀ STAGIONALI

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale è soggetto ad autorizzazione amministrativa ed è subordinato al possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 8 nonché al rispetto di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del presente regolamento e dalle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, sicurezza e sorvegliabilità.
2. Per attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale si intende quella svolta per uno o più periodi, complessivamente non inferiori a giorni trenta (30) e non superiori a giorni centottanta (180) per ciascun anno solare.
3. Alla scadenza del periodo l'autorizzazione decade e va riconsegnata all'Amministrazione che l'ha rilasciata.
4. Nei provvedimenti autorizzativi per le attività esercitate in forma stagionale, il Comune può prevedere l'apertura o la chiusura obbligatoria delle stesse in determinati periodi dell'anno solare.

## ART. 13

### ATTIVITÀ TEMPORANEE

1. L'attività di somministrazione in occasione di fiere, feste, mercati o di altre manifestazioni straordinarie è soggetta ad autorizzazione amministrativa e può essere svolta soltanto per la durata delle predette manifestazioni e nei locali e/o luoghi cui si riferisce.
2. I soggetti che svolgono attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti al possesso dei requisiti di cui al precedente art.8 ed al rispetto di tutte le norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, nonché delle norme in materia di sicurezza e qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.
3. Le richieste di autorizzazioni per attività temporanee di somministrazione devono essere presentate almeno trenta (30) giorni prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione.
4. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande non può avere una durata superiore a trenta giorni consecutivi.
5. Nel caso di manifestazioni in ambito religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, non sono richiesti i requisiti professionali, salvo il rispetto della normativa in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare, e possono avere una durata non superiore a cinque (5) giorni.

## ART. 14

### DECADENZA

L'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi:

- a) qualora il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art.71 commi 1 e 2 del D.Lgs.n. 59/2010;
- b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici (12) mesi;
- e) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564. In tal caso il titolare può essere espressamente diffidato dall'Amministrazione a ripristinare, entro il termine assegnato, lo stato dei locali;
- d) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro il termine di centottanta (180) giorni.

## ART. 15

### LIMITAZIONI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI SUPERALCOLICI

1. Non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume nei seguenti casi:
  - a) negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, sagre, fiere e luoghi di convegno;
  - b) complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante a carattere temporaneo;
  - e) nel corso di manifestazioni sportive, musicali o di spettacolo in genere svolte all'aperto.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto anche alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21% del volume.

## ART. 16

### CONTROLLI E SANZIONI

Il rispetto del presente regolamento verrà accertato dalla Polizia Municipale, dalle Forze dell'Ordine e da altre Pubbliche Amministrazioni competenti in materia. Eventuali violazioni saranno sanzionate secondo le norme vigenti in materia.

## ART. 17

### DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO DINAMICO - ENTRATA IN VIGORE

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.
2. Le norme riportate nel presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali e/o regionali vincolanti. In tali casi, nelle more della formale modifica del presente regolamento, si applica la norma sovraordinata.
3. Il presente Regolamento ha efficacia a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.